

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 40/2017

OGGETTO: *approvazione schemi di convenzione afferenti il personale per l'avvalimento da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese di personale necessario per la gestione della funzione del trasporto pubblico locale*

Il giorno ventidue del mese di dicembre duemiladiciassette, a partire dalle ore 11:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1. <i>Cristina Pronello</i> <i>Presidente Agenzia</i>	<i>X</i>	
2. <i>Mauro Calderoni</i> <i>Consigliere d'Amministrazione</i>		<i>X</i>
3. <i>Matteo Besozzi</i> <i>Consigliere d'Amministrazione</i>		<i>X</i>
4. <i>Paolo Filippi</i> <i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	
5. <i>Licia Nigrognò</i> <i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'ing. **Cristina Pronello** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: approvazione schemi di convenzione afferenti il personale per l'avvalimento da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese di personale necessario per la gestione della funzione del trasporto pubblico locale

A relazione della Presidente Cristina Pronello

Premesso che:

la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'art. 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale (T.P.L), che sono esercitate dalle Province nelle forme e modalità di cui all'art. 422/1997.

La stessa legge, al comma 85 lett b) include tra le competenze fondamentali delle province la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale" e al comma 44, lett c) tra le competenze fondamentali della città metropolitana include la "*Strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano*"

l'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 conferma in capo alle Province le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 23/2015 e attribuisce e delega le funzioni espressamente ivi indicate;

l'art. 5 della l.r. 23/2015 individua le funzioni attribuite e quelle delegate alla Città metropolitana, oltre a quelle di competenza ai sensi dell'art. 2 (solo per la Città metropolitana); il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che la Città metropolitana esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000;

l'art. 3, comma 10 della l.r. 23/2015 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 1/2000, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1; il medesimo comma stabilisce che l'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese e che l'Agenzia definisce, con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio;

l'art. 8, comma 1 ter della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1, stabilisce che il consorzio Agenzia della mobilità piemontese è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; il successivo comma 2 prevede che, il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti;

l'art. 12 della l.r. 23/2015, che disciplina il trasferimento del personale nei ruoli regionali, prevede che tutto il personale venga collocato in un ruolo separato di durata transitoria della dotazione organica della Giunta regionale; il comma 4 del medesimo articolo prevede che il personale che svolge le funzioni confermate, attribuite o delegate alle province e alla Città Metropolitana ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e 10 comma 3 della l.r. 23/2015 viene distaccato per lo svolgimento delle medesime funzioni previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali;

l'art. 10 comma 1 della l.r. 23/2015 stabilisce, tra l'altro, che il trasferimento delle risorse umane connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi stipulati, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, tra i legali rappresentanti degli enti interessati, negli stessi accordi vengono individuati gli elenchi nominativi del personale che segue le funzioni

riordinate;

dato atto che

la Regione Piemonte, in attuazione dell'art 10, comma 2 della L.R. 23/2015 ha approvato un accordo quadro, recepito con DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, finalizzato alla definizione dei seguenti criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni:

- contingente di personale da trasferire per le funzioni riallocate in capo alla regione;
- contingente di personale da trasferire per le funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana;
- contingente di personale da trasferire per le funzioni trasversali.

Al predetto Accordo è stata allegata una tabella con cui sono state individuate le funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana tra le quali, nell'ambito della macrofunzione Trasporti è presente la componente "Programmazione e gestione dei servizi di T.P.L. su gomma di cui alla L.R. 1/2000";

successivamente, con DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato l'accordo contenente gli elenchi nominativi del personale delle Province e della Città metropolitana da trasferire, o di cui viene disposto l'avvalimento; gli allegati dall'1 al 9 alla deliberazione succitata, con riferimento al contingente di personale di cui alla predetta lettera b), ossia il contingente di personale da trasferire per le funzioni confermate o delegate alle province e alla città metropolitana, individuano tra l'altro il personale di cui alla funzione "8b – Autorizzazioni e organizzazione reti trasporti".

Dato atto che secondo la citata tabella allegata all'accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, recepito con DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, la funzione "Programmazione e gestione dei servizi di T.P.L." è una delle componenti della funzione "Autorizzazioni e organizzazione reti trasporti" (individuata nei richiamati allegati 1-9 come 8b);

Dovendo dettagliare un percorso finalizzato all'applicazione dell'art. 3, comma 10 della L.R. n. 23/2015, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale", ha approvato lo "Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23" e lo "Schema di Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23";

Con la citata delibera sono stati dettagliati i distinti percorsi di individuazione del personale di cui l'Agenzia potrà avvalersi per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate.

In particolare sono stati individuati i seguenti percorsi:

- per il personale regionale distaccato ai sensi del comma 4, dell'art 12 della L.R. 23/2015, l'individuazione è curata dal direttore dell'Agenzia della mobilità piemontese in accordo con il dirigente provinciale a cui è assegnato il personale, sentita la Regione Piemonte ed informato il personale stesso;
- per il personale dipendente dalle Province addetto alla funzione pianificazione dei trasporti l'individuazione, previo avviso per manifestazione di interesse, è curata dalla rispettiva Provincia/Città metropolitana d'intesa con l'Agenzia della mobilità piemontese, acquisendo il

consenso del personale interessato;

- per il personale dipendente da destinare alle attività generali di supporto giuridico-amministrativo e contabile dell'Agenzia della mobilità piemontese (in analogia con le previsioni del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 23/2015), la stessa procederà a ricercare il personale interessato all'assegnazione attraverso apposito avviso pubblico riservato al personale dipendente delle province, della Città metropolitana e al personale regionale;

Con la citata delibera di Giunta regionale n. 53 - 5995 è stato dato atto che tale personale, verrà messo a disposizione dell'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni :

- da stipularsi fra l'Agenzia, la Regione Piemonte e ciascuna Provincia/Città metropolitana, con riferimento alla bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante (Allegato A), per quanto attiene il personale regionale individuato nel contesto dei dipendenti distaccati ai sensi del comma 4 dell'art 12 della L.R. 23/2015;
- da stipularsi fra l'Agenzia e ciascuna Provincia e la Città metropolitana, con riferimento allo schema di convenzione alla presente delibera per farne parte integrante (Allegato B), per quanto attiene alla quota di personale provinciale individuato con i procedimenti su indicati;

che sono fatti salvi successivi possibili consolidamenti delle forme di avvalimento previste dal presente provvedimento, da perfezionarsi con successivi accordi tra gli enti interessati;

l'art. 32, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia prevede, inoltre, che l'Agenzia possa avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati;

La legge, con il citato art. 3 comma 10 L.R.23/15, prevede l'obbligo da parte dell'Agenzia di definire con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale mediante apposita Convenzione.

Peraltro l'art. 30 comma 2 sexies D.Lgs. 165/2001 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.”* Per quest'ultima fattispecie (così come per l'istituto del comando presso altre amministrazioni disciplinato art. 56 d.p.r. 10/01/1957, n. 3) è previsto dall' art .1 comma 413 L. 24 dicembre 2012, n. 228 che *“i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale, di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*(con l'art .1 comma 414 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, è previsto che il provvedimento di comando di cui all'art. 56 comma 3 d.p.r. 10/01/1957, n. 3 sia adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato)

Lo schema di Convenzione che si va ad approvare tiene conto delle disposizioni sopra richiamate e definisce un percorso per raggiungere l'intesa tra le amministrazioni sull'utilizzo in assegnazione temporanea del personale e sulla necessità di acquisire l'assenso degli interessati così come previsto dalla legge

visto lo schema di convenzione di cui all'Allegato A *“Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”* e l'Allegato B *“Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”*;

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia

della mobilità piemontese”;

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e s.m.i;

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione in merito all'approvazione dello schema di convenzione;

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A *“Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”*;
2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato B *“Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilita' piemontese, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”*.
3. di demandare a successivo provvedimento del responsabile del servizio finanziario l'assunzione degli impegni di spesa che si renderanno necessari per l'attivazione dei comandi;
4. di autorizzare il direttore generale alla stipula delle Convenzioni nonché ad apportare modifiche non sostanziali agli schemi approvati;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3
N. Contrari : 0
N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Cristina Pronello